



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 13 febbraio 2020

La notifica della cartella di pagamento

Disciplinata dall'art. 26 del DPR 602/1973.

La norma prevede che la cartella sia portata alla notifica dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario **nelle forme previste della legge**, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

"in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta."

La cartella può essere notificata anche **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**; in questo caso, l'atto è notificato in **plico chiuso** e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalla norma di riferimento o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Inoltre il secondo comma prevede la notifica anche a mezzo **posta elettronica certificata** all'indirizzo risultante dall'indice nazionale INI-PEC o, per i soggetti non obbligati che ne fanno richiesta, all'indirizzo indicato all'atto della richiesta.

La **Cassazione con sentenza 23620/2018 delle Sezioni Unite** ha stabilito che *"l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso atto ha comunque condotto al risultato della sua conoscenza e determinato, così il raggiungimento dello scopo legale"*

Su tale base sono state emesse Ordinanze successive che hanno confermato la validità della notifica via PEC poiché *"il principio in via generale dell'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo, vale anche per le notificazioni."*